COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di MESSINA
Tel.: 0942 721016 --- Fax 0942 721015

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 38 DEL 19/04/2016

Reg. gen. n. 84 del 19.04.2016

Oggetto : Autorizzazione ad usufruire di giorni 24 di congedo straordinario al dipendente comunale Sig. Lombardo Pasquale, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 / 2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista l'istanza del 04.02. 2016, Prot. n. 984 con la quale il Sig. Lombardo Pasquale nato a Forza D'Agrò il 04. 04. 1954, dipendente comunale di Categoria " A " – Profilo Professionale – Operatore ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario a decorrere dal 20 aprile al 1 giugno 2016 (con due rientri lavorativi settimanali il martedì ed il venerdì), ai sensi dell'art. 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001, come modificato dalla Legge n. 350 / 2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19, del 26. 01. 2009, per assistere la propria madre Sig. ra Spinella Carmela portatrice di handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati ;

Visto il Verbale della Commissione Medica agli atti di questo ufficio dal quale risulta che la Sig. ra Spinella Carmela è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ;

Considerato che, il Sig. Lombardo Pasquale durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non usufruirà dei permessi mensili ex art. 33, comma 3°, della Legge 104 / 92 per assistere la madre ;

Letto l'art. 4, comma 4 bis, della Legge 53 / 2000 ;

Visto l'art. 80, comma 2°, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha integrato, con l'aggiunta del comma *4bis*, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4, della Legge n. 53 / 2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito, per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultano portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni ;

Visto il comma 106, dell'art. 3, della Legge 24. 12. 2003, n. 350 che ha soppresso il limite di 5 anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola ;

Vista l'informativa ARAN – scheda n. 5 (Disabili) che, tra l'altro recita : trattamento economico durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita omissis ..... l'indennità viene rapportata a mesi e giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodo frazionati il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile ne ai fini del trattamento di fine servizio ne del TFR (INPDAP informativa n. 30 del 21. 07. 2003) I contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. n. 564 / 1996) Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP informativa n. 30 del 21. 07. 2003 omissis ..... I periodi di congedo possono essere usufruiti in modo frazionato ..... ;

Vista la Circolare INPDAP n. 31 del 12. 05. 2004 che tra l'altro recita ..... omissis ..... Si chiarisce che il periodo di congedo .... incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale ;

Visti i commi 5 e 6 dell'art. 42, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001 ;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18. 04. 2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5°, del D. Lgs. n. 151 del 26. 03. 2001, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con *" soggetto con handicap in situazione di gravità "* il diritto a fruire del congedo ivi indicato ;

Considerato che, per il dipendente ha già usufruito di 423 gg del predetto congedo straordinario, come da atti in ufficio e che pertanto la domanda può essere accolta atteso che rientra nel limite di durata massima prevista in anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

Vista la Legge Regionale n. 48, dell'11 Dicembre 1991 ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'art. 6, della Legge 127 / 97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23, del 07. 09. 1998 ;

DETERMINA

1. Autorizzare , per i motivi espressi in narrativa, il Sig. Lombardo Pasquale – Operatore – Categoria " A " – ad usufruire di **gg. 24** di congedo straordinario a decorrere dal 20 aprile al 1 giugno 2016 (con due rientri lavorativi settimanali il martedì ed il venerdì), ai sensi dell'art.. 42 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 / 2009 per assistere la madre Sig. ra Spinella Carmela, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati ;

Durante tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita; la suddetta indennità viene rapportata a mesi e a giorni, in misura proporzionale ;

Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie ;

Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio *(indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita)* né del TFR *(Informativa INPDAP n. 30 del 21. 07. 2003)* ;

Inviare copia della presente Determinazione dirigenziale al dipendente suindicato, all'ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Chiara Morelli